

N. 02340/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00048/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 48 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

CODACONS, ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO - AIDMA ONLUS, CARLO RIENZI, rappresentati e difesi dagli Avv. Carlo Rienzi, Gino Giuliano, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Nazionale Codacons in Roma, Viale Mazzini, 73;

contro

AAMS - AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO, MINISTERO DELL'INTERNO, QUESTURA DI ROMA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIP. POLITICHE ANTIDROGA, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi; Commissariato di Polizia - Ufficio Sezionale Aurelio;

COMUNE DI ROMA, ora ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa per legge dall'Avv. Rosalda Rocchi, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

SOC **BABYLON** SLOT SRL, rappresentata e difesa dagli Avv. Mariano Marzocchi Buratti, Benedetto Marzocchi Buratti, con domicilio eletto presso Mariano Marzocchi Buratti in Roma, Circonvallazione Clodia, 29;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dei provvedimenti di data ed estremi ignoti con i quali la Questura di Roma, il Comune di Roma ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze - A.A.M.S. - hanno autorizzato, rilasciando le conseguenti licenze ed autorizzazioni, l'apertura della Sala Giochi **Babylon** Slot sita in Roma, Via Anastasio II, 29 - 30 - 33;

- di ogni altro atto e/o provvedimento agli stessi presupposto e/o conseguente;

e con ricorso per motivi aggiunti

per l'annullamento:

del nulla osta di distribuzione n. O04d02362870R e contestuale nulla osta per la messa in esercizio 017E02045039R, nonché attestato di conformità n. A0236287004OM;

del nulla osta di distribuzione n. O04d02370548R e contestuale nulla osta per la messa in esercizio 017E02045053R, nonché attestato di conformità n. A0237054804OI;

del nulla osta di distribuzione n. O04d02368397R e contestuale nulla osta per la messa in esercizio 017E02045049R, nonché attestato di conformità n. A0236839704OC;

del nulla osta di distribuzione n. O04d02371938R e contestuale nulla osta per la messa in esercizio 017E02047701R, nonché attestato di conformità n. A0237193804OH;

del nulla osta di distribuzione n. O04d02371884R e contestuale nulla osta per la messa in esercizio 017E02047698R, nonché attestato di conformità n. A0237188404OH;

del nulla osta di distribuzione n. O04d02373502R e contestuale nulla osta per la messa in esercizio 017E02047709R, nonché attestato di conformità n. A0237350204OS;

del nulla osta di distribuzione n. O04d02369954R e contestuale nulla osta per la messa in esercizio 011E02044194R, nonché attestato di conformità n. A0236995404OC;

del nulla osta di distribuzione n. O04d0237504R e contestuale nulla osta per la messa in esercizio 017E02047711R, nonché attestato di conformità n. A0237350404OQ;

del nulla osta di distribuzione n. O04d02361515R e contestuale nulla osta per la messa in esercizio 017E02045037R, nonché attestato di conformità n. A0236151504OR;

del nulla osta di distribuzione n. O04d02364560R e contestuale nulla osta per la messa in esercizio 017E02045043R, nonché attestato di conformità n. A0236456004OO;

della relazione tecnica di impatto acustico in data 28.01.2015 e dei provvedimenti di data ed estremi ignoti con i quali la Questura di Roma, il Comune di Roma e l'Agencia delle Dogane e dei Monopoli hanno autorizzato, rilasciando le conseguenti autorizzazioni, l'apertura della sala giochi **Babylon Slot**;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e di Ministero dell'Interno e di Questura di Roma e di Comune di Roma e di Soc **Babylon Slot Srl** e di Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Politiche Antidroga;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2015 il Consigliere Elena Stanizzi e uditi per

le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la proposta azione impugnatoria, come veicolata anche attraverso motivi aggiunti, non appare assistita da *fumus bomis iuris*, in quanto basata su affermazioni generiche prive di riscontro concreto, ed anzi efficacemente confutate alla luce delle controdeduzioni articolate dalle controparti quanto ai profili di ritenuta illegittimità dei provvedimenti impugnati, e tenuto conto che le censure proposte sono affidate ad asserzioni di carattere sociologico più che giuridico, volte a contrastare il gioco in sé piuttosto che a censurare in maniera specifica provvedimenti ritenuti illegittimi;

Considerato che non ravvisa il Collegio l'opportunità di disporre l'acquisizione dell'ulteriore documentazione richiesta, stante la rilevata assenza di *fumus boni iuris* della proposta azione impugnatoria e tenuto conto che parte della documentazione oggetto dell'istanza istruttoria è stata già depositata al fascicolo di causa a cura delle altre parti del giudizio, dovendo parimenti disattendersi la richiesta di disporre un'ispezione dei locali ai sensi dell'art. 118 c.p.c.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

Rigetta la proposta istanza cautelare.

Condanna parte ricorrente al pagamento, a favore della società controinteressata e della resistente Amministrazione, delle spese di giudizio, che liquida in € 500,00 (cinquecento) per ciascuna, per un totale di € 1.000,00 (mille).

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente, Estensore

Silvia Martino, Consigliere

Carlo Polidori, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

gioco  **NEWS**